
Ordinanza sul tiro di caccia obbligatorio - Attenzione, interessato da normative specifiche relative al coronavirus; vedi AGS (OTCO)

del 20 gennaio 2015 (stato 1 maggio 2020)

emanata dal Governo il 20 gennaio 2015

visti l'art. 2 cpv. 2^{bis} lett. a dell'ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici del 29 febbraio 1988¹⁾ e l'art. 13b cpv. 1 della legge cantonale sulla caccia del 4 giugno 1989²⁾ *

1. Disposizioni generali

Art. 1 Principio

¹ Il presupposto per il rilascio della patente è costituito dall'adempimento dell'obbligo di tiro annuale. Esso può avvenire presso tutti i poligoni per il tiro di caccia riconosciuti dall'Ufficio.

Art. 2 Esecuzione dell'obbligo di tiro 1. Organizzazione

¹ L'Ufficio può incaricare dell'esecuzione dell'obbligo di tiro in particolare l'Associazione dei cacciatori grigioni con licenza (ACGL) e i negozi di caccia specializzati con propri poligoni di tiro nel Cantone. Esso può stipulare corrispondenti accordi a questo scopo. *

Art. 3 2. Vigilanza

¹ La vigilanza sull'esecuzione dell'obbligo di tiro spetta all'Ufficio.

² I collaboratori dell'Ufficio sono autorizzati a controllare l'esecuzione dell'obbligo di tiro.

¹⁾ RS [922.01](#)

²⁾ CSC [740.000](#)

* Tabelle con le modifiche in fondo all'atto normativo

Art. 4 Documento di legittimazione

¹ Il cacciatore deve esibire al responsabile del tiro una carta d'identità o il libretto di licenza di caccia per la verifica dell'identità.

Art. 5 Conferma

¹ Il tiratore e il responsabile del poligono devono confermare l'adempimento dell'obbligo di tiro apponendo la loro firma e il timbro del poligono di tiro sul modulo dell'Ufficio.

² L'attestato di tiro è valido fino alla fine dell'anno civile in corso. *

Art. 6 Tasse

¹ Per l'esecuzione dell'obbligo di tiro e la consegna della rispettiva conferma, il cacciatore deve versare al responsabile del poligono di tiro una tassa di 15 franchi.

2. Adempimento dell'obbligo di tiro

Art. 7 Periodo, arma da caccia

¹ Il cacciatore deve adempire l'obbligo di tiro nell'anno civile in corso prima che venga acquistata la licenza. *

² Per l'adempimento dell'obbligo di tiro va usata l'arma da caccia con un dispositivo di mira ammesso nel Cantone dei Grigioni.

³ Sono vietati mezzi ausiliari, in particolare giubbotti da tiro, imbottiture, cinghie ausiliarie di tiro, occhiali da tiro, berretti da tiro e nastri copriocchi oppure speciali guanti da tiro.

Art. 8 Requisiti

1. Requisiti generali

¹ L'obbligo di tiro è adempito se è raggiunto il seguente numero di colpi:

- a) * Programma con proiettili a palla: sagoma di camoscio divisa in 10 cerchi (DJV-4, camoscio in piedi); sagoma di capriolo divisa in 10 cerchi (DJV-1, capriolo in piedi); requisito minimo quattro colpi di serie andati a segno nei cerchi 8–10, distanza almeno 100 m, posizione di tiro libera;
- b) * Programma con pallini: requisito minimo quattro colpi di serie andati a segno su bersagli mobili (sagoma a tre segmenti ribaltabili [lepre/volpe], lepre con piattello rotolante a terra o piattello). Per quanto riguarda la sagoma a tre segmenti ribaltabili, sono considerati andati a segno i colpi che hanno portato al ribaltamento del segmento anteriore o mediano del bersaglio mobile, oppure quelli che hanno colpito entrambi i segmenti. I colpi alla lepre con piattello rotolante a terra e ai piattelli possono essere doppiati. Distanza 30 – 35 m, posizione di tiro libera.

² Il programma di tiro può essere ripetuto a piacimento nel periodo conformemente all'articolo 7 capoverso 1 della presente ordinanza.

Art. 9 2. Caccia alta, caccia allo stambecco e caccia speciale

¹ I cacciatori che staccano una licenza per la caccia alta, per la caccia allo stambecco o per la caccia speciale devono fornire solo la prova conformemente all'articolo 8 capoverso 1 lettera a della presente ordinanza.

Art. 10 3. Caccia bassa e caccia d'agguato

¹ Chi esercita solo la caccia bassa o la caccia d'agguato deve fornire la prova conformemente all'articolo 8 capoverso 1 lettera b della presente ordinanza.

Art. 11 Riconoscimento di attestati di tiro

¹ Gli attestati di tiro di altri Cantoni vengono riconosciuti se soddisfano almeno le esigenze poste dal Cantone dei Grigioni.

² In caso di dubbi, in merito al riconoscimento di attestati di tiro decide il capoufficio.

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione	Entrata in vigore	Elemento	Cambiamento	Rimando AGS
20.01.2015	01.03.2015	atto normativo	prima versione	2015-009
03.05.2016	01.07.2016	Art. 5 cpv. 2	modifica	2016-006
03.05.2016	01.07.2016	Art. 7 cpv. 1	modifica	2016-006
28.02.2017	01.06.2017	ingresso	modifica	2017-005
28.02.2017	01.06.2017	Art. 2 cpv. 1	modifica	2017-005
21.04.2020	01.05.2020	Art. 5 cpv. 2	modifica	2020-019
21.04.2020	01.05.2020	Art. 7 cpv. 1	modifica	2020-019
21.04.2020	01.05.2020	Art. 8 cpv. 1, a)	modifica	2020-019
21.04.2020	01.05.2020	Art. 8 cpv. 1, b)	modifica	2020-019

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento	Decisione	Entrata in vigore	Cambiamento	Rimando AGS
atto normativo	20.01.2015	01.03.2015	prima versione	2015-009
ingresso	28.02.2017	01.06.2017	modifica	2017-005
Art. 2 cpv. 1	28.02.2017	01.06.2017	modifica	2017-005
Art. 5 cpv. 2	03.05.2016	01.07.2016	modifica	2016-006
Art. 5 cpv. 2	21.04.2020	01.05.2020	modifica	2020-019
Art. 7 cpv. 1	03.05.2016	01.07.2016	modifica	2016-006
Art. 7 cpv. 1	21.04.2020	01.05.2020	modifica	2020-019
Art. 8 cpv. 1, a)	21.04.2020	01.05.2020	modifica	2020-019
Art. 8 cpv. 1, b)	21.04.2020	01.05.2020	modifica	2020-019